

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49738 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 13/09/2019

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

PIGNATARO ANTONIO nato a POMPEI il 15/04/1962

avverso l'ordinanza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Giovanni Di Leo: "Rigetto del ricorso".



Angelo Matteo Soggi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 aprile 2019 ha respinto l'istanza di Antonio Pignataro diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, delle opere abusive di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 17 giugno 2008, irrevocabile il 23 settembre 2008; in precedenza la Corte di appello aveva sospeso con ordinanza del 7 dicembre 2012 l'ordine di demolizione.

2. Antonio Pignataro ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Violazione di legge (legge n. 724 del 1994 e art. 36 d.P.R. 380/2001).

La Corte di appello ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire in sanatoria n. 808 del 10 aprile 2013 del Comune di Scafati in relazione alla ritenuta mancanza della doppia conformità delle opere edilizie in oggetto e dell'avvenuta acquisizione dell'opera al patrimonio del Comune per inosservanza all'ordine di demolizione del Comune.

La Corte di appello ha confuso l'istanza di condono di cui alla legge n. 724 del 1994 con l'accertamento di conformità di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001. La domanda di condono di cui alla legge 724 del 1994 prescinde dalla c.d. doppia conformità, al contrario dell'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

Il permesso di costruire in sanatoria è stato chiesto ed ottenuto in relazione alla legge 724 del 1994 e, quindi, non si può discutere di doppia conformità agli strumenti urbanistici., ma solo di altri presupposti (pagamento delle somme e rispetto del limite dei 750 mc).



Altre opere non sanate di cui alla relazione del Comune richiamata dall'ordinanza impugnata sono state demolite.

Il ricorrente non ha mai ricevuto nessun ordine di demolizione da parte del Comune. Comunque la presentazione dell'istanza di condono sospende il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative; nessun effetto acquisitivo dell'immobile al Comune poteva pertanto realizzarsi.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Salerno, per nuovo esame.

L'ordinanza in oggetto ritiene la non corrispondenza dell'immobile oggetto del condono edilizio ad una doppia conformità alle regole edilizie in vigore al momento della costruzione ed al momento del rilascio del titolo (condono).

La doppia conformità, però, è requisito per la sanatoria ex art. 36, d.P.R. 380 del 2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39 legge n. 724 del 1994: « In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. -Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all'abuso, era

stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche-» (Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015 - dep. 19/02/2015, Bonarota, Rv. 26242201).

Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione - requisito della "doppia conformità" - (Sez. 3, n. 42526 del 21/10/2008 - dep. 14/11/2008, P.M. in proc. Palombo, Rv. 24154101).

In relazione ai profili indicati si impone, dunque, un nuovo esame da parte della Corte di appello. Infatti la motivazione dell'ordinanza impugnata non chiarisce alcuni aspetti fattuali della vicenda, ovvero la natura dell'atto n. 808 del 10 aprile 2013 (permesso a costruire in sanatoria), se condono edilizio ai sensi dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 o sanatoria ex art. 36, d.P.R. 380 del 2001. Inoltre nella parte iniziale dell'ordinanza si richiama il parere del P.M. sull'eventuale illegittimità del permesso in sanatoria in quanto l'opera sarebbe stata compiuta successivamente al termine utile di cui alla legge 724/1994 - 31 marzo 2003 -, ma nessun accertamento risulta poi effettuato da parte della Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso il 13/09/2019